



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni e gli articoli 47-*ter* e 47 *quater*, che ne hanno previsto le funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei Livelli di Assistenza" e successive integrazioni;

VISTO l'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, che conferma i Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO, il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche, che individua gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, per l'anno 2004, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;

VISTO il comma 172, del medesimo articolo 1, il quale prevede che il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza



Ministero della Salute

ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;

VISTA l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n.2271), in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 della richiamata intesa, che istituisce il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza presso il Ministero della salute, cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione e che stabilisce che:

- il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
- è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze, uno del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sette delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

RITENUTO di dover provvedere all'istituzione del predetto Comitato;

VISTE le note del Ministero dell'economia e finanze del 28 luglio 2005, del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2005 e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 23 settembre 2005, con le quali sono stati designati rispettivamente i rappresentanti nel predetto Comitato;

DECRETA

ARTICOLO

1.E' istituito presso il Ministero della salute il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

2.Il Comitato ha il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

3. Il Comitato opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, nonché delle risultanze dell'attività prevista dal comma 172, dell'articolo 1, della richiamata legge 311/2004.



Ministero della Salute

4. Il Comitato è così composto

Dott. Filippo Palumbo	Direttore Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei principi etici di sistema Ministero della salute Coordinatore
Dott.ssa Silvia Arca	Dirigente Ufficio II -Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei principi etici di sistema Ministero della salute
Dott. Giorgio Valentini	Dirigente Ufficio IV -Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei principi etici di sistema Ministero della salute
Dott.ssa Lucia Lispi	Dirigente Ufficio VI -Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei principi etici di sistema Ministero della salute
Dott. Francesco Massicci	Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell'economia e delle finanze
Dott.ssa Angela Adduce	Dirigente Ministero dell'economia e delle finanze
Dott. Saverio Ciriminna	Dirigente sanitario Regione Siciliana Dipartimento affari regionali Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott. Norberto Cau	Dirigente Regionale Referente Conferenza delle Regioni Regione Campania
Dott. Leonida Grisendi	Direttore Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna
Dott. Carlo Lucchina	Direttore Generale della Direzione generale Assessorato Sanità Regione Lombardia



Ministero della Salute

Dott. Giuseppe Zuccatelli	Direttore Generale della Direzione Generale Assessorato alla Sanità Regione Marche
Dott. Renato Balma	Responsabile Centro di Ricerca per l'Economia, l'Organizzazione e l'Amministrazione della Sanità Regione Piemonte
Dott. Mario Morlacco	Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria Regione Puglia
Dott. Aldo Ancona	Coordinatore tecnico della Commissione salute Regione Toscana

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

ARTICOLO 2

1. Il Comitato può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti di esperti, da convocare in audizioni.
2. Il Comitato, per le attività di supporto tecnico, si avvale dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, dell'Agenzia italiana del farmaco, per gli aspetti relativi all'assistenza farmaceutica, dei competenti Uffici della Direzione generale del Sistema Informativo Sanitario e della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, nonché degli Uffici I, II, III, IV della Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei principi etici di sistema.
3. L'incarico di Segretaria del Comitato è affidato alla Dott.ssa Maria Giuseppina La Falce, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei principi etici di sistema.

ARTICOLO 3

1. Ai componenti del Comitato ed agli esperti, ove convocati, non è dovuto alcun gettone di presenza.
2. Ai componenti del Comitato ed agli esperti, residenti fuori Roma, competono, ove spettanti, il trattamento di missione ed i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno secondo le tabelle riferite alla qualifica posseduta nell'Ente di appartenenza, che sono a carico delle Amministrazioni che hanno provveduto alla designazione.



Ministero della Salute

3. Ai componenti ed agli esperti, estranei alle Amministrazioni pubbliche, competono, ove spettanti, il trattamento di missione ed i relativi rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno spettanti ai Dirigenti di prima fascia dello Stato.

4. Alle spese relative al funzionamento della Commissione, valutate in euro 6.000, si provvede a carico del capitolo 1083 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Roma, 21 NOV. 2005

Il MINISTRO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical strokes.